



*Direzione Pianificazione  
e Gestione Urbanistica*

Torino, 25 MAG. 2006

**Allegato "A" alla deliberazione della Giunta Regionale n. 41-3677... in data... 24 LUG. 2006**  
 Approvazione delle **Controdeduzioni** ( D.C. n. 27 in data 22.12.2005; ns. Prat. n. A60064)  
 ai sensi del 15° comma dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i., riguardante la Variante  
 Strutturale (generale) **del Comune di MONTABONE** provincia di Asti.

Modifiche d'introduzione "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della LR 56/77 e s.m.i..

## 1. Elaborati

Tav. 6 "Planimetria addensamenti L.R. 28/1999" è da intendersi non approvabile, per effetto della DCR n. 59-10831 del 24.03.2006.

Sul frontespizio dell'elaborato Norme di Attuazione, è inserita la seguente prescrizione:

"Considerato che con deliberazione del Consiglio Regionale 5 ottobre 2004 n. 384-28589 (pubbl. sul B.U.R. n. 43 del 28 ottobre 2004) è entrato in vigore il Piano Territoriale della Provincia di Asti, si richiama il 1° comma dell'art. 8 bis della L.U.R. 56/1977 e s. m. i. che recita: 'I Piani Territoriali si attuano mediante l'adeguamento dei Piani Regolatori generali....' che prevede l'adeguamento del PRGC del Comune di Montabone al citato PTP.

Si evidenzia che, ai sensi del 4° comma. Art. 8, L.U.R. 56/1977 e s.m.i. , e del 2° comma dell' allegato A della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 384-28589 del 05.10.2004, le disposizioni del PTP immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati, sono quelle definite al comma 3 degli articoli 12, 15, 21, 24, 25, 26, 28, 30 e 36 delle Norme tecniche di Attuazione del PTP – così come sono stati integrati o modificati ex officio dalla delibera consiliare di approvazione."

Nella legenda della tavola 3B.1 in scala 1:5.000, in corrispondenza del segno grafico identificante la fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde del T Bogliona, la dizione "10 metri T Bogliona" è sostituita con la seguente:

"Indipendentemente da com'è rappresentata in cartografia la fascia di rispetto del Torrente Bogliona (essendo il Comune di Montabone compreso nella comunità Montana Langa Artigiana – Val Bormida), nell'area NI1(produttiva) dovrà essere rispettata una fascia di rispetto non inferiore a 15 m., ai sensi dell'art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Nella legenda della tavola 3C.1 in scala 1:2.000, in corrispondenza del segno grafico identificante le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, la dizione che recita: "Fascia di rispetto di 10 metri T. Bogliona" è modificata come segue:

"Per l'area NI 1 produttiva, indipendentemente da come è rappresentata in cartografia, (essendo il Comune di Montatone compreso nella comunità Montana Langa Artigiana – Val Bormida), deve essere rispettata la minima distanza di 15 mt. dal Torrente Bogliona, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 56/77 e smi.

Nelle legende delle Tavole 3B1 in scala 1:5.000 e 3C.1 in scala 1:2.000, alla voce "Cartigli":

i numeri 3 e 12 (evidenziati con il graficismo cerchio), si intendono preceduti dalla lettera C, in quanto identificano cartograficamente le aree residenziali di completamento;

i numeri 6, 8, 9, 10, 11 (evidenziati con il graficismo cerchio), si intendono preceduti dalla lettera E, in quanto identificano cartograficamente le aree residenziali di espansione da attuare previa redazione di SUE.

Sul frontespizio dell'elaborato " Allegato 2 - Relazione geologica aree di nuovo impianto", trasmesso con la pratica originaria A40918, non trasmesso con queste controdeduzioni, è riportata la seguente prescrizione:

"Il perimetro delle aree n. 6, 8, 9, 10 e 11 (a destinazione residenziale) e NI1 (a destinazione produttiva) contenute all'interno del presente elaborato deve intendersi coincidente con quello rappresentato sulla tavola 3c1 in scala 1:2.000 adottata con D.C. n. 27 in data 22.12.2005."

Nel seguente allegato 1, è cartograficamente indicata l'area a parcheggio pubblico, o di uso pubblico, che in fase esecutiva dovrà essere realizzato in idoneo sito geologico.

## 2. Normativa

**Art. 4**, fra gli elaborati costituenti il PRGC, in corrispondenza della dizione: "Tav. 6 Planimetria addensamenti L.R. 28/1999" è aggiunta la seguente specificazione "(sospesa fino a nuovo adeguamento ai sensi della DGR. n. 59-10831 del 24.03.2006)".

**Art. 17**, a pag. 16,

al rigo 44, è stralciata la dizione che recita "...Fascia di rispetto di 10 m";

al rigo 45, nella dizione che recita: "Fascia di rispetto di 10 m dal T. Bogliona e dal rio Cornovaglia, per i quali vige il R.D. 1904 al quale si rimanda.", dopo la parola "Corneyana" è aggiunta la dizione che recita: "...e di tutte le acque pubbliche...".

**Art. 32**, pag. 34, voce "INDICAZIONI SPECIFICHE", 2° comma, la dizione "... del PECL ..." è sostituita con la seguente: "...delle aree di completamento C3 e C12...".

**Art. 33** (pag. 36):

primo comma, la dizione " ... e alla distribuzione commerciale come normata dall'art. 36 delle presenti N.T.A. ..." è stralciata;

sesto comma, è stralciato;

ottavo comma, è stralciata la dizione " ... e commerciale ... ".

**Art. 34**, pag. 36:

1° comma, dopo la dizione: "... quelle contraddistinte con il simbolo NI1.", prima del punto (.) finale, è aggiunta la seguente specificazione: "...puntualmente indicate nelle tavv. 3B.1 in scala 1:5.000 e 3C.1 in scala 1:2.000";

alla voce "INDICAZIONI SPECIFICHE", relativamente al capoverso "distanze minime inderogabili:" è aggiunta la seguente prescrizione:

"Nell'area NI1(produttiva), indipendentemente da come è rappresentata in cartografia (essendo il Comune di Montatone compreso nella comunità Montana Langa Artigiana – Val Bormida), dovrà essere rispettata la minima distanza di 15 mt. dal Torrente Bogliona, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 56/77 e smi."

**Art. 36**,nell'intestazione " Inseidiamenti commerciali per la vendita al dettaglio soggetti alla disciplina di cui al D. LGS. 114/1998" è aggiunta la prescrizione che recita: "Per effetto della DGR n. 59-10831 del 24.03.2006, questa norma è sospesa fino al nuovo adeguamento alla LR n. 28/99."

**Art. 39**, pag. 51, alla voce "AREE DI RISPETTO DI SPONDE DEI LAGHI DEI FIUMI DEI TORRENTI E DEI CANALI",dopo il punto 2), è aggiunto un ulteriore punto che prescrive quanto segue: "3) 10 m. dal Torrente Bogliona e altri rii esistenti, ai sensi dell'art. 96, lett. f) del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904,n. 523."

**A pag. 57** , voce "Ulteriori specificazioni:", 1° capoverso, la dizione "... dei PECLI ..." è sostituita dalla seguente: "...delle aree di completamento C3 e C12...".

**A pag. 58**, voce" Vincoli, indici e parametri edilizi:", alla fine del disposto è aggiunta la seguente ulteriore prescrizione, che recita:

"All'interno dell'area NI1 dovrà essere rispettata la distanza di rispetto dal torrente Bogliona pari a 15 mt, come stabilito dall'art 29 della LUR n. 56/77 e s.m.i. per territori facenti parte di Comunità Montane."

Il Dirigente del Settore Territoriale  
della Provincia di Asti  
arch. Agostino NOVARA

Il Referente d'Area  
della Direzione Regionale  
arch. Margherita BIANCO